

N.201
del 28-5-08
del 12-6-08



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera C.C. n. 14 DEL 04-04-2008

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità - Principi ispiratori

1.1 Nel rispetto delle leggi europee, nazionali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico il presente Regolamento, insieme agli strumenti urbanistici vigenti, disciplina lo svolgimento delle attività agricole anche se esercitate non professionalmente o in zone non agricole e comunque più in generale le attività che si svolgono nell'ambiente rurale.

1.2 Questo Regolamento favorisce lo sviluppo di un'attività agricola multifunzionale e di qualità, persegue la tutela del patrimonio naturale, dell'assetto ambientale e del paesaggio, concorre alla tutela dei diritti dei privati.

Articolo 2 - Materie regolate - Altre fonti di norme

2.1 Per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 1 il presente Regolamento detta norme in materia di:

- conduzione, custodia, pascolo e trattamento degli animali;
- accesso e passaggio nei fondi altrui, prevenzione dei furti in agricoltura;
- circolazione stradale nelle zone agricole;
- tutela di fossi e canali, delle strade e degli altri manufatti;
- tutela delle acque pubbliche superficiali, dei fossi o canali di scolo e di irrigazione;
- disciplina della piantumazione di alberi sul confine tra privati;
- malattie delle piante e del bestiame;
- igiene, decoro e sicurezza delle campagne e degli insediamenti rurali;
- tutela della fauna, della flora e dei prodotti selvatici;
- vendita di prodotti agricoli direttamente ai consumatori.

2.2 Oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento debbono essere rispettati gli ordini, anche verbali, impartiti in circostanze specifiche o straordinarie dall'Autorità comunale o dai soggetti di cui all'articolo 4.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

3.1 Questo Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, eccetto che in caso di contrasto con successivi regolamenti specificatamente riferiti a materie speciali o al territorio edificato.

Articolo 4 - Autorità di Polizia rurale - Incaricati della vigilanza

4.1 Il servizio di Polizia rurale è svolto dagli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Municipale sotto la direzione del Responsabile del Servizio ed è presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla materia;

4.2 Potrà avvalersi, in base agli ambiti di competenza, della collaborazione e/o della consulenza di Istituzioni ed Enti pubblici e di Privati .

4.3 Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di Polizia nonché per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del C.P.P.- L'attività della Polizia Municipale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla Legge 7/3/1986 n°65, dalla Legge Regionale n°17/90 e dal vigente Regolamento del Servizio di Polizia Municipale. In caso di accertata necessità il Servizio potrà essere affidato ad Istituti di Polizia Privata, legalmente riconosciuti.

Articolo 5 – Provvedimenti di Polizia rurale

5.1 Il Sindaco e/o il Responsabile provvede alla emissione delle Ordinanze nell'ambito dei poteri a lui conferiti ai sensi del D.Lgs. 267/00, dal D.Lgs. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Articolo 6 - Ordinanze

6.1 Le Ordinanze debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'Autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

TITOLO II

CONDUZIONE, CUSTODIA, PASCOLO, TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Articolo 7 - Guida e custodia degli animali

7.1 Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nel Codice della Strada per la circolazione su strada dei veicoli a trazione animale e per la circolazione degli animali da tiro, da soma e da sella, delle greggi e degli armenti, possono in via generale condurre o guidare animali da tiro, da soma e da sella, veicoli a trazione animale, mandrie ed armenti soltanto persone che abbiano compiuto i quattordici anni, siano idonee per requisiti fisici e psichici e siano possesso di conoscenze adeguate a comprendere i comportamenti e le esigenze degli animali, nonché a curarne all'occorrenza il loro soddisfacimento.

Articolo 8 - Sicurezza del pascolo e del transito degli animali

8.1 Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale esperto e in numero sufficiente ad impedire che rechi molestie o danni ai passanti, ai fondi limitrofi, alle infrastrutture.

8.2 Durante il trasferimento degli animali e durante il pascolo, le persone e i mezzi che si trovano a transitare in prossimità degli animali e quelle che li custodiscono devono rispettare le prescrizioni del codice della strada e ancora evitare grida, salvo quelle

necessarie al governo degli animali, suoni, rumori e qualsiasi comportamento li possa fare adombrare, con pericolo per le persone e le cose.

Articolo 9 - Divieti di pascolo

9.1 La sosta e il pascolo di animali di qualsiasi specie sono sempre vietati nei boschi naturali e similnaturali.

9.2 Il pascolo non può essere esercitato su terreno altrui senza il consenso del proprietario del fondo.

9.3 Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare su fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade ad uso pubblico viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

9.4 Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

9.5 Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su strade o terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 67 del presente regolamento, a querela della persona offesa, sarà punito ai sensi degli artt. 636-637 del C.P., e tenuto al risarcimento dei danni.

9.6 E' anche vietato:

- a) condurre bestiame di qualsiasi specie a pascolare sulle rive di fiumi, torrenti ecc., nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade;
- b) far pascolare bestiame di qualsiasi specie nei boschi di nuovo impianto e in quelli di rinnovazione naturale o impianto industriale, per 5 anni se in zone di bosco ceduo e per 10 anni in tutti i luoghi percorsi da incendi boschivi, la cui tutela e controllo sono sottoposti alle leggi forestali;
- c) lasciare al pascolo tori, scrofe, verri ed altri animali con l'istinto di cozzare, calciare, mordere, su fondi non recintati in modo adeguato ad impedirne l'uscita o a recare danni agli altri animali;
- d) far pascolare il bestiame nelle ore notturne, salvo che il pascolo avvenga su fondi interamente recintati in modo adeguato ad impedirne lo sbandamento.

Articolo 10 - Pastori itineranti

10.1 Nel caso di spostamento di animali per transumanza, alpeggio e pascolo vagante o per urgenti esigenze di alimentazione ne è consentita la movimentazione soltanto nel caso di animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e indenni da leucosi.

10.2 Gli animali devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei confronti della tubercolosi se di età superiore alle sei settimane, nei confronti della brucellosi bovina e bufalina e della brucellosi ovi-caprina se di età superiore ai sei mesi, e della leucomi, nei trenta giorni precedenti lo spostamento.

10.3 Il Direttore Generale dell'ASL locale ordina il sequestro e l'abbattimento degli animali in pascolo vagante, transumanza o alpeggio privi del mod.4 e degli altri certificati sanitari previsti dal Regolamento di polizia con spese a carico del proprietario o detentore.

L'allevatore interessato allo spostamento di animali, presenta al Sindaco del Comune dove si trovano gli stessi, per il tramite del Servizio Veterinario competente per territorio la domanda di spostamento, allegando:

- Visure e mappe catastali dei terreni di destinazione
- Titoli di disponibilità degli stessi
- Elenco delle marche auricolari identificative degli animali oggetto della richiesta di spostamento
- Formale dichiarazione con assunzione di responsabilità :

- 1) di aver provveduto ad una idonea recinzione dei pascoli
- 2) di essere disponibile a dare la massima collaborazione per la esecuzione degli accertamenti sanitari ritenuti necessari in qualsiasi momento, dal Servizio Veterinario di destinazione
- 3) che tutti gli animali saranno nuovamente trasferiti nei territori di origine non appena cessate le esigenze che ne hanno determinato lo spostamento

In caso di autorizzazione il Servizio Veterinario

- 1) rilascia il mod. 4 completo dell'elenco degli animali da spostare
- 2) Registra in Banca Dati Nazionale con le procedure previste, i bovini oggetto dello spostamento
- 3) Trasmette via Fax al Servizio Veterinario di destinazione copia del mod. 4 non appena emesso

Il Servizio Veterinario di destinazione accerta preventivamente

- 1) La rispondenza della documentazione trasmessa dall'allevatore con quella del Servizio Veterinario di partenza
- 2) Che l'estensione dei terreni di destinazione sia compatibile con le esigenze alimentari degli animali
- 3) Che in base alla documentazione acquisita e alla conoscenza della situazione epidemiologica locale, non sussistono reali pericoli di trasmissione di malattie infettive dagli allevamenti transumanti a quelli stanziali e viceversa

Articolo 11 - Rispetto e tutela degli animali

11.1 In conformità a quanto specificamente disposto dalle norme vigenti in materia di tutela del benessere animale, è vietato il maltrattamento degli animali domestici, di quelli da allevamento e degli animali selvatici.

11.2 E' considerato maltrattamento tenere gli animali in luoghi inadatti alla loro etologia per natura e/o per dimensione, non fornire acqua e cibo in misura sufficiente, non ripararli dalle intemperie e dai rigori del freddo e del caldo, percuoterli, sottoporli a fatiche eccessive, costringerli a lavori e cui non sono più adatti per età o malattia, abbandonare gli animali domestici o addomesticati, non provvedere loro in caso di gravi malattie o incidenti che provocano loro sofferenze, tenerli in posizioni o condizioni tali da recare loro sofferenza e comunque recare loro sofferenze inutili.

TITOLO III

ACCESSO E PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI PREVENZIONE DEI FURTI IN AGRICOLTURA

Articolo 12 - Accesso e passaggio sui fondi agricoli

12.1 L'ingresso o il passaggio sui fondi agricoli altrui anche se incolti e/o non recintati è vietato senza il consenso del proprietario, salvo l'esercizio di servitù di passaggio e lo svolgimento della caccia.

12.2 A tutela del proprio fondo l'avente diritto può sempre esporre cartelli con la scritta "proprietà privata - divieto di accesso".

12.3 Non costituisce violazione del comma 1 del presente articolo l'accesso ad una strada privata qualora all'inizio della stessa non sia apposto un cancello o una sbarra o anche soltanto un cartello con l'indicazione che si tratta di proprietà privata e che l'accesso è vietato.

Articolo 13 - Modalità di esercizio del diritto di passaggio sui fondi altrui o in prossimità degli stessi

13.1 Il diritto di passaggio sui fondi altrui a piedi, con animali sciolti o aggiogati o ancora con i moderni mezzi meccanici, deve essere esercitato con le normali cautele necessarie per limitare per quanto possibile danni ai fondi, alle colture, ai frutti pendenti.

Articolo 14 - Spigolatura ed atti consimili

14.1 Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare o rastrellare sui fondi altrui.

Articolo 15 - Frutti di piante sul confine

15.1 I frutti delle piante sul confine appartengono al proprietario o usufruttuario o affittuario delle piante stesse e nessuno può prenderne possesso senza il consenso dell'avente diritto.

15.2 I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o su aree pubbliche da rami sporgenti sugli stessi appartengono rispettivamente al proprietario del fondo o a chi li raccoglie.

Articolo 16 - Prevenzione dei furti in agricoltura

16.1 Salvo che la legge disponga diversamente, i prodotti del suolo, anche se spontanei, appartengono al proprietario, usufruttuario o conduttore del fondo che li ha generati.

16.2 Gli incaricati della vigilanza che sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti o macchinari agricoli, animali, legna, frutta, cereali ed altri prodotti agricoli di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso alle azioni previste dal Codice Penale, informandone l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 17 - Custodia degli animali da cortile

17.1 Nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 11 sul benessere animale, conigli, pollame e animali da cortile di qualsiasi specie devono essere contenuti in modo da impedire che si introducano nei fondi altrui o sulle strade.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONE AGRICOLE, TUTELA DI FOSSI E CANALI, STRADE ED ALTRI MANUFATTI

Articolo 18 - Circolazione stradale nelle zone agricole

18.1 La circolazione sulle strade rurali di animali, mandrie, greggi, veicoli e macchine operatrici di qualsiasi genere è disciplinato dal Codice della strada vigente.

Articolo 19 - Classificazione delle strade - Poteri sulle stesse

19.1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per esigenze di carattere amministrativo e per la tutela delle strade e relativi manufatti dalle attività agricole o che si svolgono nelle zone agricole, le strade sono classificate in:

- a) Statali;
- b) Regionali;
- c) Provinciali;
- d) Comunali;
- e) Vicinali di uso pubblico;
- f) Private costituite in consorzio di frontisti o comunque gravate di servitù di uso da parte dei frontisti;

g) Poderali private.

19.2 I poteri sulle strade sono esercitati dagli enti o dai privati proprietari e dal Comune per le strade vicinali di uso pubblico.

19.3 I proprietari di strade private gravate da servitù di uso pubblico (vicinali di uso pubblico) possono spostarne il tracciato a condizione che non aggravino la servitù.

Articolo 20 - Distanza dei piantamenti dalle strade

20.1 Fuori dai centri abitati, nelle zone agricole, la distanza di alberi, siepi e simili dalle strade di cui alle lettere a,b,c,d,e di cui all'articolo precedente è regolata dal Codice della strada.

20.2 Nei tratti rettilinei delle strade di cui alle lettere d,e ,f la distanza delle piante dalle strade non dovrà mai essere inferiore a 6 metri per gli alberi di alto fusto e di metri 3 per le piante non di alto fusto.

20.3 A fini di tutela del paesaggio e di mantenimento della viabilità storica, per le strade esistenti di cui alle lettere d,e,f è ammesso mettere a dimora nuove piante e sostituire i filari già esistenti fatte salve le distanze stabilite dal Codice della strada e dal presente Regolamento.

20.4 Nel caso di impianto di nuovi filari lungo le strade di cui alle lettere e,f il Comune potrà, per ragioni paesaggistiche e/o di realizzazione di percorsi naturalistici, autorizzare piantamenti a distanze inferiori a quelle stabilite dal Codice della strada.

20.5 Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade, la distanza si misura dal ciglio strada o dal bordo esterno del fosso di scolo che costeggia la strada stessa.

20.6 In ogni caso i polloni e i rami delle piante non possono ostruire il sedime o lo spazio aereo sovrastante le strade, nei limiti necessari per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli e i soggetti tenuti alla manutenzione devono provvedere a tenere sgombra l'area necessaria.

Articolo 21 - Obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con le strade

21.1 Gli obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico sono regolati dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, anche per quanto concerne l'apertura di nuovi accessi.

21.2 Le disposizioni citate regolano principalmente:

- la tenuta dei canali laterali alle strade;
- la condotta di acque nei fossi laterali;
- l'irrigazione dei terreni adiacenti alle strade;
- la tenuta di siepi e piante laterali alle strade;
- la manutenzione delle ripe stradali;
- la rimozione di ramaglie ed alberi;
- la manutenzione dei cavalcafossi;
- la pulizia delle aree di rispetto dal confine;
- la pulizia delle aree edificabili non utilizzate.

Articolo 22 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche o di uso pubblico

22.1 I frontisti confinanti con strade e vie pubbliche di cui alle lettere a,b,c,d,e dell'articolo 19 o private ad uso dei soli confinanti, non possono arare i fondi o svolgere anche stagionalmente attività di coltivazione fino al lembo delle stesse. Devono lasciare una fascia di rispetto o capezzagna per manovrare o riavvolgere l'aratro o altri mezzi agricoli in modo tale da non recare danno alle strade, vie, ripe e loro fossi.

22.2 La fascia di rispetto non può essere comunque inferiore a metri 1,5 misurata dal confine del sede stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso

stradale. In assenza del fosso stradale, l'aratura dell'ultimo solco più vicino alla strada, dovrà eseguirsi parallela alla fascia o strada ed in modo tale che rimanga aperto.

Articolo 23 - Altre tutele delle strade

23.1 Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 19, senza autorizzazione o concessione degli enti proprietari, è vietato eseguire opere, installare o rimuovere, depositare o ingombrare suolo appartenente alle strade e vie pubbliche o private gravate da servitù di uso collettivo, in modo da pregiudicare sia pure temporaneamente la libera circolazione o da alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

23.2 Gli alberi collocati a distanza non regolamentare dal confine delle strade di cui all'articolo 19, in zone pericolose per la sicurezza e per la libera circolazione, anche se esistenti da lunga data, dovranno essere abbattuti in esecuzione di ordinanza comunale adeguatamente motivata sotto il profilo della pubblica incolumità.

23.3 E' vietato danneggiare con il transito di veicoli e attrezzature agricole o con lo strascico di materiali, il sede stradale, i ponti e le relative pertinenze.

23.4 E' vietato abbandonare su strade pubbliche o private di uso pubblico macerie edili e altri tipi di rifiuto.

23.5 E' fatto obbligo ai proprietari delle strade pubbliche e private di uso pubblico di tagliare rami e polloni che aggettano sulle strade, impedendo la vista o rendendo difficoltoso il passaggio, nonché di rimuovere i rami secchi o che comunque costituiscono un pericolo. Qualora i soggetti obbligati non vi provvedano entro il 15 maggio di ogni anno, dopo tale data il Comune provvederà direttamente addebitando ai proprietari le relative spese.

23.6 Nel caso in cui si renda necessario l'abbattimento di piante lungo le strade di uso pubblico è fatto divieto di rovesciarle sul lato della via, salvo che l'albero rimanga nella caduta al di là del fosso laterale della strada stessa e non arrechi danno o pericolo per il transito.

TITOLO V

TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DEI FOSSI O CANALI DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE

Articolo 24 - Definizione di acque pubbliche e di reticolo idrografico minore

24.1 Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è utilizzata e salvaguardata secondo criteri di solidarietà.

24.2 Fanno parte dell'alveo (solco naturale o artificiale all'interno del quale scorre un corso d'acqua) e pertanto appartengono al demanio pubblico i ghiaioni e cioè quei sedimenti normalmente coperti da acque correnti che in qualche periodo dell'anno rimangono asciutti.

24.3 Appartengono al demanio pubblico i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una parte delle rive portandosi sull'altra, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

24.4 Se un fiume, torrente o rio si forma un nuovo letto abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

24.5 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai terreni abbandonati sia a seguito di eventi naturali sia per fatti artificiali indotti da attività antropiche ivi comprendendo anche terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

24.6 I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore costituiscono risorsa importante ai fini del paesaggio e della tutela del territorio.

Art. 25 - Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore

25.1 I fiumi e torrenti sono tutelati dalle leggi in materia.

25.2 Ai proprietari o conduttori di fondi confinanti con fiumi e torrenti non è consentito senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente asportare, alterare, rimuovere o tagliare la vegetazione spontanea della sponda o ripa.

Il taglio della vegetazione spontanea cresciuta in alveo o sulle sponde di rii e corsi d'acqua del reticolo idrografico minore è consentito ai proprietari o conduttori dei fondi confinanti, senza necessità di autorizzazione, purché eseguito in periodo non vegetativo.

25.3 Il prelievo dalle acque pubbliche a scopo di irrigazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente.

25.4 E' vietato abbandonare o gettare nei fiumi, torrenti, rii, canali di scolo e di irrigazione, corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, ramaglie o fogliame provenienti da potature di alberi, siepi e simili e rifiuti di qualsiasi genere.

25.5 Il Comune adotta appositi provvedimenti per il censimento e la tutela degli ambienti umidi naturali e del reticolo idrografico minore.

Art. 26 - Tutela del deflusso delle acque

26.1 I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. E' consentita, nei periodi di piogge intense, la tradizionale pratica di tagli delle strade sterrate , per consentire il normale deflusso delle acque meteoriche.

26.2 Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

I tombini privati effettuati per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenuti e conservati sgombri a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

26.3 Sono vietate tutte le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi o canali di scolo e di irrigazione in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

26.4 Senza il consenso dell'organo competente è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione dei fossi o canali di scolo che alteri il libero corso delle acque pluviali, pregiudicando il territorio e gli utenti limitrofi. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al consenso scritto del proprietario, conduttore o mezzadro dei fondi interessati.

26.5 È vietato modificare l'assetto ambientale e naturale dei terreni. L'autorizzazione è subordinata al permesso di costruire rilasciato dall'Amministrazione Comunale , fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che non sia pregiudicato il normale deflusso delle acque pluviali e non sia arrecato danno ai terreni, vie e strade limitrofe.

26.6 Fatte salve particolari disposizioni nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, per ragioni di sicurezza della zona e del sito circostante, è facoltà dell'organo competente modificare, variare o abolire i fossi e i canali di scolo delle acque pluviali. I proprietari, conduttori o mezzadri dei fondi interessati dovranno essere preventivamente informati.

26.7 Le risorse idriche devono essere gestite secondo criteri di solidarietà: l'eventuale sottrazione d'acqua dagli ecosistemi acquatici deve essere limitata esclusivamente allo stretto indispensabile per le necessità irrigue, con la massima riduzione degli sprechi e con la massima efficacia distributiva sul suolo.

Art. 27 - Spurgo di fossi o canali di scolo

27.1 Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo in fossi o canali pubblici o privati, è fatto obbligo di provvedere a che i fossi o canali siano mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi vegetazione in modo che il deflusso delle acque sorgive o quello delle acque meteoriche, in caso di piogge continue e di piene, avvenga senza pregiudizio e danno alle proprietà confinanti e alle vie contigue.

27.2 I fossi di raccolta delle acque pluviali delle strade nonché i canali e i fossi di irrigazione devono, a cura e spese dei proprietari o conduttori dei fondi confinanti anche se a destinazione diversa da quella agricola, essere spurgati e puliti una volta l'anno e nel caso si renda necessario anche più volte. In caso di trascuratezza o di inadempienza, oltre alla sanzione per la violazione accertata, il Comune farà eseguire i lavori necessari a spese e cura degli obbligati. Nel caso che i fossi siano di dimensioni insufficienti a contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi dagli stessi proprietari o conduttori dei fondi.

27.3 L'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di fossi e canali dovrà essere eseguita in epoca e con tecniche atte per quanto possibile ad evitare danni alla fauna e alla flora.

Art. 28 - Allontanamento delle acque meteoriche da case e terreni

28.1 I cortili, le aie e gli orti annessi a case rurali isolate o a gruppi di case o a centri frazionali non serviti da fognature comunali, i terreni ad uso agricolo e non agricolo devono avere una pendenza adeguata in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e dello stillicidio dei tetti.

Art. 29 - Distanze di fossi e canali di scolo dai confini

29.1 Per lo scavo di fossi e canali per il deflusso delle acque piovane presso il confine dovrà osservarsi una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o canale.

29.2 La distanza dei fossi o canali di scolo lungo le strade non potrà mai essere inferiore a metri 3 e dovrà essere misurata o dal punto di inizio della scarpata oppure dal margine della strada.

29.3 Nel caso tra fondi confinanti siano presenti fossi o canali di scolo o di irrigazione, la distanza degli alberi di alto o basso fusto dalla proprietà limitrofa dovrà comunque essere la stessa stabilita dall'articolo 35. Qualora i fossi o canali siano anche costeggiati dalle strade di cui alla lettera e dell'articolo 19, dovrà osservarsi la distanza riportata al comma 2 dell'articolo 20.

Art. 30 - Abbeveratoi per animali

30.1 Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato effettuare il lavaggio di indumenti, animali, veicoli e l'immersione di oggetti solidi o di liquidi di qualunque genere. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 31 - Canali ed altre opere consortili

31.1 Per la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme del regolamento del consorzio stesso. In mancanza si applicano quelle di cui al presente Regolamento. In ogni caso, i proprietari, gli utilizzatori o i confinanti di fossi, sono obbligati a mantenerli in perfetta efficienza e funzionalità, nonché a rimuovere, annualmente o più volte l'anno se necessario, la vegetazione o altri materiali di impedimento al regolare flusso delle acque.

31.2 I proprietari e gli utenti di canali artificiali per l'irrigazione, di scolo e simili esistenti lungo le strade pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico, sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle stesse e negli spazi di loro pertinenza.

31.3 L'irrigazione dei terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo che non derivino danno alle medesime, formando in caso di necessità un controfosso; in ogni caso il livello delle acque deve essere mantenuto di 20 cm inferiore al piano stradale.

31.4 Le variazioni ai canali di scolo e di irrigazione i quali, pur ricadendo in parte o completamente sulla proprietà privata, facciano parte di reti consortili, devono essere autorizzate dal Comune e dagli enti che tali canali gestiscono.

Art. 32 - Tutela delle acque e degli ambienti umidi e della relativa fauna e flora

32.1 È vietato immettere o convogliare nelle acque sia pubbliche sia private qualsiasi liquame o altra sostanza o materia nociva.

32.2 È vietato gettare nei fiumi, torrenti, rii o specchi d'acqua animali morti, carogne e loro rifiuti organici e rifiuti di qualsiasi genere.

32.3 E' vietato danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti, le risorgive, i corsi e le condutture delle acque pubbliche e private.

32.4 Il lavaggio dei veicoli è vietato nelle vicinanze di fiumi, torrenti, rii, canali e fossi di irrigazione, fossi stradali, maceratoi e altri ambienti umidi.

32.5 Per la conservazione della biodiversità è fatto divieto di eliminare gli ambienti umidi naturali e artificiali esistenti da più di 50 anni.

32.6 Il Comune adotta provvedimenti per la conservazione di tali ambienti e per la acquisizione degli stessi al patrimonio comunale.

32.7 In caso di ambienti umidi in prossimità di strade di grande traffico il Comune provvede a sue spese all'installazione di protezioni per gli anfibi di tutte le specie.

Art. 33 - Deviazione delle acque e modificazione dei luoghi

33.1 Ai sensi dell'Art. 632 del C.P., è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana, sorgiva o di scolo dal suo corso naturale o riversarla sulle strade nonché ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali di irrigazione se non nei limiti dei propri diritti.

33.2 Nel caso si renda necessario lasciare in asciutta canali irrigui e simili per l'esecuzione di lavori, dovrà essere conseguita apposita autorizzazione del Comune, che specifichi quali accorgimenti verranno adottati per evitare il peggioramento delle acque a valle e danni alla fauna e alla flora.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI

Art. 34 - Definizioni in materia di distanze dei piantamenti dai confini

34.1 La normativa contenuta nel presente titolo non si applica ai boschi e parchi pubblici e ai piantamenti lungo le strade e le acque pubbliche, che sono oggetto di specifiche disposizioni contenute in altro titolo del presente Regolamento.

34.2 Per l'applicazione della normativa in materia di distanze dei piantamenti dai confini si considerano piante di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze notevoli come pioppi, pioppi cipressini, noci, querce, olmi, robinie, faggi, salici, gelsi, platani, tigli, aceri, castagni, pini, mentre sono considerate piante non di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze non superiori a 3 metri e che si diffondono naturalmente in rami. La distinzione tra alberi di alto fusto e alberi non di alto fusto ai fini dell'applicazione

della normativa sulle distanze dai confini è fatta con riguardo alla specie della pianta e non al modo in cui essa sarà tenuta e regolata.

34.3 Per piantamento si intende la messa a dimora in pieno campo.

34.3 La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco durante la messa a dimora o al luogo di semina o dell'emergenza della pianta.

Articolo 35 - Norme generali sulle distanze delle piante dai confini

35.1 Nelle zone agricole la distanza dalla proprietà confinante delle piante di alto fusto, singole o a filare unico, non può essere inferiore a metri 15.

35.2 Nelle stesse zone la distanza dalla proprietà confinante delle piante non di alto fusto, singole o a filare unico, non può essere inferiore a 4 metri.

35.3 La distanza di piante di alto fusto dal confine è ridotta a 10 metri per le piante che saranno recise al ceppo con turno da 6 a 9 anni (ceduazione quale forma di governo del bosco che si basa sul taglio della parte aerea della pianta, lasciando intatta la ceppaia, da cui si sviluppano i polloni che ricostruiscono la nuova massa legnosa) ed è ridotta a metri 4 per i boschi riconosciuti e tutelati dalle leggi forestali.

35.4 La distanza dal confine di piante di alto fusto e non di alto fusto è ridotta rispettivamente a metri 4 e a metri 2 per i piantamenti in vivaio da estirparsi entro il compimento del terzo anno dalla data di messa a dimora.

35.5 La messa a dimora e il mantenimento di piante a distanza dal confine inferiore rispetto a quanto stabilito dai commi precedenti è sempre consentita per accordo tra i confinanti risultante da atto scritto o da esistenza pacifica.

35.6 Le distanze stabilite dal presente articolo si applicano indipendentemente dalla destinazione attuale o futura dei fondi su cui le piante insistono e dei fondi con essi confinanti.

35.7 In caso di violazione delle norme sulle distanze dei piantamenti dal confine il proprietario danneggiato farà ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

35.8 La presenza alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di piante a distanza non regolamentare dal confine è comunque tollerata.

35.9 A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'applicazione delle norme contenute in questo titolo la nascita e crescita spontanea degli alberi è soggetta alle medesime norme stabilite per i piantamenti. In caso di nascita di piante a distanza non regolamentare dal confine, il proprietario del fondo su cui sono nate è tenuto pertanto ad estirparle o a trasferirle a distanza regolamentare.

35.10 Salvo diverso accordo tra i proprietari interessati e quanto stabilito a tutela delle alberate storiche lungo le strade, gli alberi che si trovano a distanza non regolamentare abbattuti, caduti o morti per qualsiasi causa non possono essere rimpiazzati se non osservando le distanze prescritte.

Articolo 36 - Distanze dei piantamenti dai corsi d'acqua

36.1 Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri 6 da fiumi, torrenti e rii. E' tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa salici e alberi di basso fusto per trattenere con le radici il terreno.

Articolo 37 - Distanze dai fabbricati

37.1 Fatti salvi specifici diversi accordi tra le parti, nelle zone agricole gli alberi devono essere piantati ad una distanza dai fabbricati di:

- a) metri 25 per gli alberi di alto fusto;
- b) metri 5 per gli alberi non di alto fusto;

c) metri 2 per le essenze di cui all'articolo seguente.

Articolo 38 - Viti, siepi e altre forme di vegetazione sul confine

38.1 Salvo diverso accordo tra proprietari, tra fondi confinanti è vietato piantare a distanza inferiore a metri 1 dal confine arbusti, viti, siepi vive, siepi a rescissione, piante da frutta o piante di altro genere con sviluppo in altezza superiore a 2 metri.

38.2 La distanza stabilita dal comma precedente non si osserva se sul confine esiste un muro divisorio (comune o in proprietà), a condizione che l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

38.3 I proprietari di piante messe a dimora in prossimità del confine con o senza recinzione, dovranno comunque provvedere affinché rami, frutti o foglie non cadano nella proprietà confinante, salvo diverso accordo con detta proprietà.

Articolo 39 - Altre norme in materia di piantamenti

39.1 Nelle zone agricole, industriali, artigianali, nei boschi urbani e nei parchi pubblici è consentito mettere a dimora esclusivamente alberi e siepi di specie autoctone.

39.2 Il Comune ha la facoltà di indicare nei progetti edilizi di maggiore impatto, compresi quelli di natura residenziale, le specie arboree da impiegare nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, a scopo di riequilibrio ambientale.

39.3 Nei progetti di opere pubbliche o private che prevedono la realizzazione di verde di qualsiasi genere (verde stradale, giardini e via di seguito) dovranno sempre essere indicate le essenze impiegate.

TITOLO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 40 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante

40.1 Fatte salve le prescrizioni di legge in materia di comunicazione di malattie delle piante, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed altri comunque interessati, di comunicare al Comune la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili alle colture agricole o ai boschi e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano prescritti dai competenti organi.

40.2 Nel caso di infestazione di cancro rosso del platano, processionaria del pino, comparsa del mal d'inchiostro, i soggetti di cui al precedente comma dovranno darne immediata comunicazione al più vicino comando del Corpo Forestale dello Stato o al Sindaco.

Art. 41 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione

41.1 Verificandosi malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infestazione senza un certificato rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 42 - Lotta alla nottua e alla piralide

42.1 Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del mais, i tutoli del mais ed i materiali residui, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

Art. 43 - Misure contro la metcalfa pruinosa

43.1 Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa ed evitarne la propagazione ai fondi adibiti a colture, i proprietari, conduttori, e chiunque abbia la responsabilità dei terreni incolti invasi da tale insetto, sono obbligati a mantenere pulita una fascia di rispetto di almeno 10 metri di distanza dai terreni confinanti. Nel caso che la larghezza del terreno sia inferiore a metri 10, la pulizia è estesa a tutto il fondo.

43.2 Nel caso in cui l'incolto infestato dalla metcalfa pruinosa sia demaniale, i proprietari o i conduttori dei fondi confinanti potranno provvedere alla pulizia dello stesso, previa comunicazione all'Ufficio Agricoltura del Comune.

Art. 44 - Protezione degli uccelli insettivori

44.1 Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio delle attività venatorie, al fine di prevenire la propagazione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli insettivori, prenderli o catturarli con trappole o con altri sistemi per impadronirsene.

44.2 I cittadini e in particolare gli agricoltori sono tenuti a collaborare alla attuazione delle misure adottate per la protezione di tali uccelli dal Comune o da altri organismi abilitati.

Art. 45 - Malattie infettive degli animali

45.1 I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale o al Servizio Veterinario qualsiasi sospetto o casi di malattie infettive o diffuse.

Art. 46 - Isolamento per malattie contagiose

46.1 Nel caso di malattie infettive o diffuse o in presenza di un minimo sospetto, anche se non è intervenuto il Servizio Veterinario, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando in particolare il contatto con altri soggetti a mezzo di abbeveratoi o corsi d'acqua.

Art. 47 - Distruzione animali morti per malattie infettive

47.1 Fatte salve ulteriori e specifiche prescrizioni del Servizio Veterinario e di Igiene e Sanità Pubblica, la distruzione degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni di legge.

TITOLO VIII

IGIENE, DECORO E SICUREZZA DELLE CAMPAGNE E DEGLI INSEDIAMENTI RURALI

Articolo 48 - Pulizia degli incolti

48.1 Fatti salvi gli obblighi che fanno carico per legge ai responsabili dei terreni destinati al set-aside, i proprietari o comunque chi abbia la responsabilità di appezzamenti di terreno incolti, sia in zone agricole sia in altre zone, in caso intendano pulire tali terreni mediante sfalcio o erpicatura, dovranno evitare tali pratiche nel periodo di nidificazione (1 maggio-15 luglio).

Articolo 49 - Raccolta legname sui greti di fiumi e torrenti - Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale

49.1 La raccolta sui ghiaioni e sui greti di fiumi e torrenti di legname secco trasportato e depositato dalle acque è sempre consentita, a condizione che tale operazione avvenga senza danno per le rive e i fondi confinanti.

49.2 L'Ufficio Comunale competente può affidare a privati, con precedenza agli agricoltori, la pulizia mediante disboscamento di rive di cavalcavia e strade, assegnando come contropartita il legname ricavato. In caso di più soggetti interessati alle operazioni, sarà svolta una gara informale con assegnazione al migliore offerente. In sede di assegnazione dell'incarico di disboscamento, l'Ufficio Comunale impartirà le prescrizioni necessarie a tutela della fauna e della flora e dell'assetto territoriale.

Articolo 50 - Pulizia di prati e campi e relative infrastrutture

50.1 E' fatto divieto, anche ai proprietari, di lasciare nei prati e nei campi sacchi di plastica, teli, parti di automezzi ed attrezzature e rifiuti di qualsiasi genere.

50.2 I proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a rimuovere dagli stessi qualsiasi genere di rifiuti vi si trovino, anche se l'abbandono di essi è dovuto a soggetti estranei.

50.3 I proprietari di fondi agricoli adiacenti a strade sono tenuti ad impedire il facile accesso ad essi da parte di terzi per l'abbandono di rifiuti non solo mediante cartelli ma soprattutto mediante la realizzazione di fossi, cunette, dossi o altri impedimenti naturali all'accesso.

50.4 La distruzione mediante abbruciamento di ristoppie e simili, nonché la combustione di sfalci e ramaglie secchi, con esclusione di qualsiasi tipo di rifiuto è consentita nel rispetto dell'articolo 61.

Articolo 51 - Impiego di fertilizzanti

51.1 L'impiego di fertilizzanti in agricoltura deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili per il reintegro dei terreni.

51.2 Il Comune incentiva l'adozione da parte degli agricoltori di tecniche naturali per la restituzione ai terreni della sostanza organica (rotazione delle colture, letamazione, sovescio, compostaggio della frazione organica dei rifiuti).

51.3 Il trasporto e lo spargimento sui terreni agricoli di deiezioni o liquami zootecnici derivanti dai cicli produttivi di allevamento animale deve essere effettuato nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle buone pratiche agricole previste dalla normativa di settore. In ogni caso al termine dello spargimento, il fondo, se le condizioni climatiche lo consentono, dovrà essere tempestivamente lavorato e il materiale opportunamente interrato secondo le norme della buona pratica agricola.

51.4 Lo smaltimento in agricoltura del letame e dei liquami è ammesso esclusivamente nel caso esplichino effetto fertilizzante e siano esenti da sostanze tossiche per le colture e per gli operatori stessi. Durante il trasporto, in nessun modo le deiezioni dovranno cadere sulla pubblica via.

51.5 Nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre lo spargimento sui terreni agricoli di deiezioni o di liquami zootecnici deve essere effettuato nelle prime ore del mattino o nelle ultime ore del giorno.

51.6 E' vietato spargere liquami a meno di 50 metri dalle abitazioni, dalle strade Regionali, Provinciali o Comunali, in tutti i luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

51.7 Ferme restando le disposizioni dei commi precedenti, è consentito lo spargimento dei liquami zootecnici sui pascoli e sui prati, stabili o avvicendati, nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio.

Articolo 52 - Impiego di diserbanti

52.1 L'impiego dei diserbanti deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili, secondo le prescrizioni della normativa di settore.

52.2 Nell'impiego dei diserbanti in qualsiasi parte del territorio comunale saranno scelti quelli più selettivi.

52.3 Il Comune incentiva le tecniche colturali finalizzate al contenimento naturale delle erbe infestanti.

Articolo 53 - Impiego di fitofarmaci

53.1 I fitofarmaci possono essere utilizzati soltanto sulle colture alle quali sono specificamente destinati e nei limiti quantitativi prescritti.

53.2 Nel raggio di 50 metri dagli insediamenti urbani, rurali ad uso abitativo o di allevamento degli animali, è vietato distribuire tramite mezzi meccanici o manuali che comportino la nebulizzazione prodotti fitosanitari di qualunque classe tossicologica. Tale divieto non sussiste per i prodotti fitosanitari non classificati.

La distanza è ridotta a 10 metri per le colture che al momento dell'applicazione non superino metri uno di altezza.

53.3 Con la sola eccezione dei prodotti fitosanitari non classificati, è fatto obbligo a chi impiega sulle colture prodotti sanitari comunque classificati di disporre lungo i confini del fondo trattati cartelli ben visibili recanti la scritta "Attenzione! Coltura trattata con prodotti fitosanitari".

I cartelli dovranno essere di dimensioni non inferiori a cm. 30 x 40 e i caratteri di scrittura di almeno 5 centimetri.

I cartelli devono essere installati prima delle operazioni, devono rimanere ben visibili e leggibili per tutto il periodo di carenza dei principi attivi e dovranno riportare la data in cui è stato eseguito il trattamento.

53.4 I trattamenti sono vietati nelle giornate ventose o piovose.

53.5 Il Comune incentiva l'uso di metodi di lotta biologica, integrata e guidata ai parassiti delle piante.

53.6 Il Comune promuove ricerche di interesse locale finalizzate allo sviluppo di tecniche di lotta guidata ed integrata ai parassiti delle colture di interesse locale.

Articolo 54 - Uso di esche topicide ed altri prodotti dannosi per l'ambiente

54.1 È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze venefiche a scopo di protezione agricola, qualora siano potenzialmente dannose alle persone e agli animali, di installare lungo i confini del fondo cartelli di avvertimento ben visibili.

54.2 E' fatto obbligo a chi sparge esche a scopo di protezione agricola di raccogliere e smaltire adeguatamente le carogne degli animali soppressi.

Articolo 55 - Divieto di alimentazione di piccioni e fauna selvatica - Colonie feline

55.1 E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di alimentare piccioni e animali selvatici di qualsiasi specie, salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente in casi eccezionali.

55.2 E' vietato anche mettere mangimi ed altri cibi alla portata della fauna selvatica.

55.3 La chiusura di granai e silos deve essere curata in modo da evitare che la fauna selvatica si possa alimentare.

55.4 L'eventuale presenza di colonie feline deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell'ASL, per i provvedimenti di competenza.

Articolo 56 - Controllo popolazioni di animali

56.1 A fini di riequilibrio ambientale e di tutela della biodiversità il Comune può intraprendere campagne di controllo delle popolazioni di animali sovrabbondanti e che arrecano danno (piccioni, cornacchie grigie, gazze, ecc...), in accordo con gli Enti ed organismi competenti e in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di caccia e di controllo della fauna omeoterma.

56.2 I cittadini e in particolar modo gli agricoltori sono tenuti a collaborare allo svolgimento di indagini ed azioni finalizzate al riequilibrio ambientale.

56.3 E' sempre vietato immettere in natura animali di specie alloctone.

56.4 Chi intenda rifiutare un animale di specie alloctona e chi ritrova un animale di specie alloctona è tenuto a conferirlo al Comune per l'invio ad appositi centri di raccolta.

Art. 57 - Stalle e smaltimento deiezioni animali

57.1 Le stalle con tre o più bovini, equini, asini, muli o suini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita e mantenuta in modo tale da evitare la perdita dei liquidi.

57.2 Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi saranno collocati sul nudo terreno in aperta campagna a conveniente distanza e comunque non inferiore a metri 20 dai corsi d'acqua, oppure in località che non diano luogo per la loro posizione a possibili infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Articolo 58 - Silos foraggio - Molini ed altre attività rumorose

58.1 I sili di mais, altri cereali, erbe ed altri alimenti zootecnici realizzati per l'alimentazione dei bovini devono essere costruiti alle distanze e con le caratteristiche prescritte dal Regolamento edilizio e devono essere gestiti secondo buone tecniche, in modo da evitare lo spandimento di liquami e la diffusione di odori in prossimità delle abitazioni.

58.2 Gli essiccatoi, i molini e le altre macchine utilizzate per la preparazione e la miscelazione dei cereali e dei mangimi devono essere collocati in modo da evitare al vicinato, per quanto possibile, disturbo da rumori e polveri.

Articolo 59 - Pulizia aie, tettoie, rimesse e locali ed aree di servizio delle aziende agricole

59.1 Aie, tettoie, rimesse, locali ed aree a servizio delle aziende agricole devono essere tenuti in condizioni di normale ordine e pulizia, in modo da evitare pericoli igienici per gli animali e la popolazione.

59.2 In particolare, i rifiuti devono essere tenuti separati secondo la loro destinazione alle raccolte differenziate.

59.3 Gli agricoltori, oltre a differenziare i rifiuti domestici come prescritto per tutti i cittadini, conserveranno in modo adeguato per conferirli alle raccolte differenziate i teli delle serre, per quanto possibile puliti, i teli da pacciamatura, i sacchi di plastica, i contenitori dei fitofarmaci, i vasi e le cassette di plastica e cartone.

59.4 Gli animali morti nelle aziende agricole saranno smaltiti secondo le norme vigenti, fatto salvo quanto previsto o prescritto in caso di morte per malattie infettive.

Le carcasse degli animali da compagnia (esclusi gli equidi) potranno essere sotterrate in terreno di proprietà privata o in aree individuate dal Comune allo scopo, qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali.

59.5 Il Comune potrà richiedere ai soggetti che esercitano attività agricole di dimostrare come sono stati smaltiti i teli e gli imballaggi utilizzati, nonché le carogne degli animali morti.

59.6 E' fatto divieto ad estranei di parcheggiare negli edifici rurali e su terreni agricoli automezzi e attrezzature destinati a trasporti di persone e cose e ad attività non aventi attinenza con l'agricoltura.

59.7 E' fatto divieto di conservare nelle aziende agricole quantitativi di pneumatici e altri rifiuti che non vengano attualmente impiegati nelle attività agricole.

Articolo 60 - Divieto di accampamento

60.1 A tutela dell'ambiente, dei prodotti selvatici ed a difesa delle risorse agricole e della sicurezza dei cittadini, è vietato utilizzare i terreni coltivati o incolti, gli spazi ed aree pubbliche o private, lungo i fiumi, torrenti o corsi d'acqua o le zone boschive o cespugliate per accamparsi con caravan, veicoli, tende o con altre attrezzature. La sosta per accamparsi è consentita solo nelle aree o spazi appositamente attrezzati.

60.2 La disposizione del comma precedente non è riferibile alla sosta di breve durata limitata alle ore diurne e alla sola giornata.

Articolo 61 - Prevenzione incendi

61.1 Ai fini del presente articolo, per accensione di fuoco si intende la combustione dei residui vegetali concentrati, raggruppati e localizzati in un unico punto, mentre per abbruciamento è da intendersi la combustione dei residui vegetali sparsi.

61.2 In particolari condizioni meteorologiche di grave pericolosità disposte dall'Ispettorato Regionale delle Foreste, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, è vietato dar fuoco a ristoppie, fondi boscati e cespugliati, erba secca o ramaglie, e usare apparecchi a fiamma libera, fornelli in genere, fumare o compiere altre operazioni che possano comunque innescare principi di incendio.

61.3 È comunque sempre vietato accendere fuochi a meno di 50 metri da zone cespugliate o boscate.

61.4 I residui vegetali possono essere bruciati esclusivamente dal proprietario o dal conduttore del fondo che li ha prodotti e soltanto in spazi liberi e ripuliti da ogni materiale infiammabile, adottando tutte le possibili cautele per evitare la dispersione di braci e scintille. Chi procede alla combustione di residui vegetali deve rimanere sul posto fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

61.5 In aperta campagna, è comunque proibito accendere fuochi a meno di 100 metri da case, ferrovie, strade, vivai, alberi, siepi, campi di cereali prossimi al raccolto, accumuli di paglia, fieno, legname ed altri materiali infiammabili. Per ogni accensione si dovranno comunque adottare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili a difesa della proprietà altrui.

61.6 Fatto salvo il rispetto delle distanze stabilite dai commi precedenti nonché diverse disposizioni nazionali e regionali, l'abbruciamento in pieno campo di ristoppie e simili è vietato dal 01 Giugno al 15 Settembre fatte salve disposizioni successive.

61.7 È vietato, in ogni caso, accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno

61.8 Nei fienili e nei luoghi di immagazzinamento di legname, carbone, paglia, fieno ed altro materiale infiammabile è vietato fumare o usare fiamme libere o altre fonti di calore atte a causare principi d'incendio.

Articolo 62 - Alveari

62.1 Gli alveari devono essere collocati ad una distanza di almeno 30 metri dai fondi altrui, dalle ferrovie, dalle strade pubbliche e ad almeno 100 metri dalle abitazioni.

L'ingresso degli alveari deve essere collocato in direzione opposta rispetto alle abitazioni e ai manufatti che si intendono proteggere.

62.2 La distanza è ridotta alla metà se tra l'apiario e i luoghi indicati dal comma precedente esistono dislivelli di almeno 4 metri o siano interposti muri, siepi o altri ripari senza soluzione di continuità e la cui altezza non sia inferiore ad almeno 4 metri.

62.3 Le distanze di cui ai commi precedenti possono essere derogate purché vi sia il consenso scritto tra i proprietari confinanti.

Articolo 63 - Cani da guardia

63.1 I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade o con indole aggressiva non possono essere lasciati liberi.

63.2 I proprietari di tali cani sono comunque tenuti al rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana a tutela del benessere animale.

63.3 I cani con spiccate attitudini di controllo e di contenimento di greggi o mandrie possono essere lasciati liberi durante il pascolo, purché non abbiano indole aggressiva nei confronti di persone, cose o verso altri animali.

TITOLO IX

TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA, DEI PRODOTTI SELVATICI

Articolo 64 - Prodotti selvatici

64.1 La raccolta dei prodotti selvatici deve avvenire con modalità tali da assicurare la conservazione della pianta e da non impoverire la specie.

TITOLO X

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DIRETTAMENTE AI CONSUMATORI

Art. 65 - Definizione di imprenditore agricolo professionale

E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi della vigente normativa di settore dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, la quota parte del proprio tempo di lavoro complessivo prevista dai requisiti dettati e che ricavi dalle attività medesime almeno la quota parte del proprio reddito globale da lavoro prevista dai requisiti dettati.

Il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente, in mancanza delle quali il requisito della capacità viene accertato dai competenti organi provinciali.

Art. 66 - Vendita lungo le strade

66.1 Fatto salvo il rispetto della normativa di settore, le ulteriori prescrizioni contenute nel Regolamento del commercio su aree pubbliche nonché le esigenze di sicurezza della circolazione dei veicoli, la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, sui fondi a margine delle strade, è consentita per frutta, verdura, fiori, piante ornamentali, funghi freschi e prodotti agricoli confezionati senza obblighi di conservazione in condizioni particolari, quali miele e conserve, purché vi sia sufficiente spazio per la sosta dei veicoli fuori dalla sede stradale. L'area parcheggio dovrà essere chiaramente segnalata con appositi cartelli e ogni prodotto esposto per la vendita dovrà riportare il prezzo e la provenienza.

66.2 Oltre alle prescrizioni di cui al comma 1, è data facoltà per coloro che non dispongono di terreni lungo le strade, di effettuare la vendita in fondi diversi, purché vi sia il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno confinante con la strada.

66.3 L'area interessata dovrà essere mantenuta costantemente pulita e i rifiuti dovranno essere conferiti nei contenitori in modo differenziato.

66.4 In caso di vendita di generi derivanti da produzione biologica, la stessa dovrà essere indicata con apposito cartello o con etichettatura.

66.5 A tutela dell'immagine della Città e delle produzioni agricole di pregio il Comune eseguirà controlli finalizzati a verificare la effettiva rispondenza delle produzioni oggetto di vendita all'ordinamento culturale aziendale, la qualità dei prodotti messi in vendita nonché i prezzi praticati.

TITOLO XI

SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 67 - Sanzioni

67.1 Fatta salva l'applicazione del Codice Penale o diverse previsioni sanzionatorie contenute in altre leggi o regolamenti speciali, le violazioni al presente Regolamento di Polizia Rurale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 - Art. 7 D.Lgs. 267/2000 modificato ed integrato dal comma 7 bis dall'Art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

67.2 Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

67.3 Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con relativa procedura in essa stabilita.

67.4 Ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni, o alle proprietà comunali o demaniali, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso o del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela come previsto dalla Legge sulla responsabilità sostitutiva e solidale (cfr. Artt. da 2043 a 2059 del Codice Civile e Artt. 2 e 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689). La morte dell'obbligato estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

Art. 68 - Pagamento in misura ridotta

68.1 Ai sensi dell'Art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

68.2 La somma da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli illeciti al presente Regolamento di Polizia Rurale corrisponde ad Euro 50,00 con aggiunta delle eventuali spese.

68.3 L'importo delle spese di procedimento sono stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.

68.4 I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente Regolamento spettano al Comune.

Art. 69 - Ricorsi

69.1 Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile può far pervenire al Sindaco o al Giudice di pace scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

69.2 Le funzioni inerenti la valutazione e l'istruzione del ricorso sono attribuite al dirigente competente in materia.

69.3 Il dirigente nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale, provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

69.4 Il ricorso sospende i termini di pagamento. L'oblazione in misura ridotta renderà nullo l'eventuale ricorso.

Art. 70 - Ordinanza - Ingiunzione

70.1 L'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento è adottata dal dirigente responsabile competente in materia e dovrà contenere, nel caso lo prevedano le eventuali sanzioni accessorie, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

70.2 Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati.

70.3 Contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 71 - Riscossione forzata - Iscrizione a ruolo - Provvedimento di sgravio

71.1 Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell'Ordinanza - Ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al Giudice di pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'Art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, previa verifica della regolarità formale della stessa e della sua notificazione agli interessati.

71.2 La procedura per la riscossione forzata delle somme è disciplinata dalle norme sulla riscossione dei ruoli.

71.3 Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente per:

- a) omessa o irregolare notificazione dell'Ordinanza - Ingiunzione da cui consegue l'illegittimità dell'iscrizione e ruolo;
- b) errore materiale nell'iscrizione o per duplicazione di ruolo,
- c) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell'Ordinanza - Ingiunzione.

71.4 Nel verificarsi dei casi di cui al comma 3, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, il dirigente competente in materia, previa tempestiva sospensione del provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

71.5 Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma, lo stesso dovrà contenere l'autorizzazione al rimborso.

Art. 72 - Entrata in vigore del Regolamento

72.1 Il presente Regolamento, ai sensi dell'art.5 dello Statuto Comunale, entra in vigore il quindicesimo giorno dalla ripubblicazione dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.

72.2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e i provvedimenti relativi emanati nel tempo.

Per tutto e per quanto non previsto da leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, si applicano gli usi e le consuetudini locali.

INDICE

pagina

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità - Principi ispiratori	1
Articolo 2 - Materie regolate - Altre fonti di norme	1
Articolo 3 - Ambito di applicazione	1
Articolo 4 - Autorità di Polizia rurale - Incaricati della vigilanza	2
Articolo 5 - Operazioni di polizia giudiziaria	2
Articolo 6 - Ordinanze	2

TITOLO II

CONDUZIONE, CUSTODIA, PASCOLO, TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Articolo 7 - Guida e custodia degli animali	2
Articolo 8 - Sicurezza del pascolo e del transito degli animali	2
Articolo 9 - Divieti di pascolo	3
Articolo 10 - Pastori itineranti	3
Articolo 11 - Rispetto e tutela degli animali	4

TITOLO III

ACCESSO E PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI - PREVENZIONE DEI FURTI IN AGRICOLTURA

Articolo 12 - Accesso e passaggio sui fondi agricoli	4
Articolo 13 - Modalità di esercizio del diritto di passaggio sui fondi altrui o in prossimità degli stessi	4
Articolo 14 - Spigolatura ed atti consimili	4
Articolo 15 - Frutti di piante sul confine	5
Articolo 16 - Prevenzione dei furti in agricoltura	5
Articolo 17 - Custodia degli animali da cortile	5

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONE AGRICOLE, TUTELA DI FOSSI E CANALI, STRADE ED ALTRI MANUFATTI

Articolo 18 - Circolazione stradale nelle zone agricole	5
Articolo 19 - Classificazione delle strade - Poteri sulle stesse	5
Articolo 20 - Distanza dei piantamenti dalle strade	6
Articolo 21 - Obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con le strade	6
Articolo 22 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche o di uso pubblico	6
Articolo 23 - Altre tutele delle strade	7

TITOLO V**TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI,
DEI FOSSI O CANALI DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE**

Articolo 24 - Definizione di acque pubbliche e di reticolo idrografico minore	7
Articolo 25 - Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore	8
Articolo 26 - Tutela del deflusso delle acque	8
Articolo 27 - Spurgo di fossi o canali di scolo	9
Articolo 28 - Allontanamento delle acque meteoriche da case e terreni	9
Articolo 29 - Distanze di fossi e canali di scolo dai confini	9
Articolo 30 - Abbeveratoi per animali	9
Articolo 31 - Canali ed altre opere consortili	9
Articolo 32 - Tutela delle acque e degli ambienti umidi e della relativa fauna e flora	10
Articolo 33 - Deviazione delle acque e modificazione dei luoghi	10

TITOLO VI**DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI**

Articolo 34 - Definizioni in materia di distanze dei piantamenti dai confini	10
Articolo 35 - Norme generali sulle distanze delle piante dai confini	11
Articolo 36 - Distanze dei piantamenti dai corsi d'acqua	11
Articolo 37 - Distanze dai fabbricati	11
Articolo 38 - Viti, siepi e altre forme di vegetazione sul confine	12
Articolo 39 - Altre norme in materia di piantamenti	12

TITOLO VII**MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME**

Articolo 40 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante	12
Articolo 41 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione	12
Articolo 42 - Lotta alla nottua e alla piramide	12
Articolo 43 - Misure contro la metcalfa pruinosa	13
Articolo 44 - Protezione degli uccelli insettivori	13
Articolo 45 - Malattie infettive degli animali	13
Articolo 46 - Isolamento per malattie contagiose	13
Articolo 47 - Distruzione animali morti per malattie infettive	13

TITOLO VIII**IGIENE, DECORO E SICUREZZA DELLE CAMPAGNE E DEGLI INSEDIAMENTI RURALI**

Articolo 48 - Pulizia degli incolti	13
Articolo 49 - Raccolta legname sui greti di fiumi e torrenti - Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale	14
Articolo 50 - Pulizia di prati e campi e relative infrastrutture	14
Articolo 51 - Impiego di fertilizzanti	14
Articolo 52 - Impiego di diserbanti	15
Articolo 53 - Impiego di fitofarmaci	15
Articolo 54 - Uso di esche topicide ed altri prodotti dannosi per l'ambiente	15

Articolo 55 - Divieto di alimentazione di piccioni e fauna selvatica - Colonie feline	15
Articolo 56 - Controllo popolazioni di animali	15
Articolo 57 - Stalle e smaltimento deiezioni animali	16
Articolo 58 - Silos foraggio - Molini ed altre attività rumorose	16
Articolo 59 - Pulizia aie, tettoie, rimesse e locali ed aree di servizio delle aziende agricole	16
Articolo 60 - Divieto di accampamento	17
Articolo 61 - Prevenzione incendi	17
Articolo 62 - Alveari	17
Articolo 63 - Cani da guardia	18

TITOLO IX

TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA, DEI PRODOTTI SELVATICI

Articolo 64 - Prodotti selvatici	18
----------------------------------	----

TITOLO X

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DIRETTAMENTE AI CONSUMATORI

Articolo 65 - Definizione di imprenditore agricolo professionale	18
Articolo 66 - Vendita lungo le strade	18

TITOLO XI

SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 67 - Sanzioni	19
Articolo 68 - Pagamento in misura ridotta	19
Articolo 69 - Ricorsi	19
Articolo 70 - Ordinanza - Ingiunzione	20
Articolo 71 - Riscossione forzata - Iscrizione a ruolo - Provvedimento di sgravio	20
Articolo 72 - Entrata in vigore del Regolamento	20

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il presente *Regolamento* è stato affisso
in questo albo pretorio per la durata di *15* giorni
dal *24-05-08* al *12-06-08*
senza opposizioni.

Monterosso Almo, il *12-06-08*

Dot.ssa Concetta Morillo

Morillo

